
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, Partita Iva 06382641006, rappresentata dall'Ing. Luigi Rocchi in qualità di Direttore della Direzione Qualità e Pianificazione (di seguito "**RAI**");

e

Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (Fil.Co.Spe.) – Università degli Studi Roma Tre, con sede legale in Roma, Via Ostiense 234-236, Partita Iva 04400441004, rappresentato dal Prof. Paolo D'Angelo in qualità di Direttore (di seguito "**UNIROMATRE (FIL.CO.SPE)**");

(di seguito congiuntamente "**Parti**" o singolarmente "**Parte**")

Premesso che:

- **RAI**, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e società leader nel settore broadcasting, ha peraltro maturato una consolidata esperienza nel campo delle riprese audio/video ad alta definizione (4K HDR), nel campo dei servizi multimediali e interattivi, nel campo di progetti speciali collegati con bandi MIUR in cui l'innovazione tecnologica risulta fattore abilitante, ecc.;
- **UNIROMATRE (Fil.Co.Spe)**, istituzione accademica fortemente orientata, attraverso l'interazione delle diverse discipline, ai problemi della comunicazione in generale e, in particolare (tramite la sua sezione "Comunicazione e Spettacolo"), dei linguaggi e delle tecniche dell'audiovisivo;
- Le **Parti** hanno interessi comuni nel promuovere iniziative congiunte come meglio specificato appresso; **Tutto ciò premesso** ed inteso costituire parte integrante del presente **Accordo** (di seguito "**Accordo**") assieme ai successivi **Allegato 1** (Obblighi di riservatezza delle informazioni), **Allegato 2** (Promozione e Manifestazioni), **le Parti convengono quanto segue.**

1. Oggetto

-
- 1.1 Le Parti intendono promuovere iniziative congiunte per:
- La misurazione della Qualità soggettiva di contenuti audio/video ad alta definizione (4K – HDR);
 - Lo sviluppo di possibili modelli di formazione quali ad esempio Master specifici sul tema degli sviluppi tecnologici e sull'innovazione (es. alta definizione 4K – HDR) per il cinema e la televisione, con particolare orientamento ai documentari relativi ai beni culturali;
 - La ricerca di finanziamenti, nell'ambito delle predette tematiche, tra i potenziali bandi e fondi sia a livello nazionale sia europeo, per lo sviluppo di iniziative che le Parti intenderanno condividere sul tema dei beni culturali.
- 1.2 Senza pregiudizio per quanto stabilito al successivo articolo 1.9 e ferme restando le previsioni di cui all'Allegato 1 relativamente alla durata degli obblighi di riservatezza, obiettivo del presente Accordo è quello di regolare la collaborazione tra le Parti durante l'intera durata dei 12 (dodici) mesi a partire dalla data di perfezionamento dello stesso.
- 1.3 Entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti procederanno ad individuare un tavolo tecnico incaricato di provvedere alla definizione in dettaglio dello "scope of services" da sperimentare ed il relativo piano tecnico ed operativo, che conterrà ruoli, modalità ed impegni delle Parti.
- 1.4 Il presente Accordo deve intendersi a titolo gratuito. Pertanto nessuna delle due Parti sarà tenuta, nei confronti dell'altra, al pagamento di alcunché a nessun titolo. Ciascuna Parte sosterrà i costi relativi alle attività previste dall'Accordo che rientrano nel proprio ambito di competenza.
- 1.5 In nessun caso il presente Accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.
- 1.6 Una Parte non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'altra Parte nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Accordo. Le Parti reciprocamente

si manlevano da ogni pretesa e rivendicazione di terzi, compresi i rispettivi dipendenti, collaboratori e consulenti, che possono nascere dal presente Accordo.

- 1.7 Le Parti si scambieranno i dati tecnici che emergeranno dall'attività della collaborazione che forma oggetto del presente Accordo. Le informazioni scambiate saranno coperte da obbligo di riservatezza nelle forme e modalità riportate nell'Allegato 1 (Obblighi di riservatezza delle informazioni), se non diversamente stabilito.
- 1.8 Le Parti rimarranno comunque proprietarie, nell'ambito delle rispettive competenze, di quanto acquistato e/o fornito nel corso del presente Accordo ivi incluso quanto fornito per l'attività di sperimentazione; ciascuna Parte rimarrà titolare di eventuali diritti, brevetti e proprietà intellettuali fornite nel corso dell'attività di sperimentazione. In particolare RAI e UNIROMATRE (FIL.CO.SPE) rimarranno proprietarie di format, contenuti e quant'altro messo a disposizione nel corso della collaborazione. Il presente Accordo in nessun modo potrà essere interpretato come licenza di sfruttamento concessa da una Parte all'altra circa diritti di proprietà intellettuale, o segreto industriale, o altri diritti in genere di proprietà dell'altra Parte.
- 1.9 Nel caso in cui una delle Parti non rispettasse i termini e gli impegni stabiliti nel presente Accordo si applica quanto stabilito dall'art. 1454 c.c.. Ciascuna Parte potrà, inoltre, recedere dall'Accordo, con preavviso di quindici (15) giorni con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R; in tal caso nessuna delle Parti potrà chiedere alcunché, a qualunque titolo, alla Parte che recede.
- 1.10 E' fatto divieto a ciascuna delle Parti cedere il presente Accordo o gli obblighi o i diritti da esso derivanti a terzi. Non si considerano terzi le società controllanti, controllate, collegate o aventi il medesimo controllante di ciascuna delle Parti. Nel caso di violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà facoltà della parte non inadempiente risolvere il presente contratto ex art. 1456 c.c..
- 1.11 Il presente Accordo non determina alcun vincolo di esclusiva, restando ciascuna delle Parti libera di concludere accordi, analoghi al presente, con soggetti terzi anche se operanti nel medesimo settore merceologico.

2. Comunicazioni

- 2.1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo e-mail tramite posta certificata o a mezzo lettera raccomandata A/R. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento e-mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a RAI:

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Viale Mazzini, 14
00195 Roma
all'attenzione dell'Ing. Luigi Rocchi
e-mail: luigi.rocchi@rai.it
tel. 06 36864365 fax 06 36226392

se a UNIROMATRE (FIL.CO.SPE):

Dipartimento Filosofia, Comunicazione e
Spettacolo (Fil.Co.Spe.) – Università
degli Studi Roma Tre
Via Ostiense, 234-236
00146 Roma
All'attenzione del Prof. Christian Uva
e-mail: christian.uva@uniroma3.it
tel. 06 57334098 – 3386711306

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

- 2.2. Il presente Accordo supera ed annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o per iscritto e costituisce pertanto l'unico accordo valido, in relazione a ciò che ne fa oggetto. Eventuali variazioni o modifiche al presente Accordo avranno effetto soltanto se pattuiti per iscritto e sottoscritti dalle Parti.
- 2.3. Le Parti si impegnano a concordare preventivamente ed in forma scritta il rilascio di qualunque comunicazione e presentazione su qualunque mezzo in merito alla collaborazione in oggetto secondo quanto indicato nell'Allegato 2 del presente Accordo.

3. Trattamento dei dati personali

- 3.1. Ciascuna Parte si impegna a conformarsi pienamente alle disposizioni recate dal DLGS. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice Privacy) nel trattamento di dati personali implicato dall'esecuzione del presente Accordo e potrà in ogni momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del predetto Codice.

4. Foro Competente

- 4.1. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

5. Codice Etico e Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001

- 5.1. **UNIROMATRE (FIL.CO.SPE)** preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.rai.it nell'area tematica "CORPORATE" – Il Gruppo RAI – Documenti e relazioni - si impegna, per tutta la durata del presente Accordo, ad attenersi al Codice stesso, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

UNIROMATRE (FIL.CO.SPE), altresì, espressamente dichiara di conoscere, avendone presa completa e piena visione su base cartacea e/o attraverso collegamento telematico al sito internet www.rai.it nell'area tematica "CORPORATE" – Il Gruppo RAI – Documenti e relazioni, il Modello Organizzativo RAI ex D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità

amministrativa da reato degli enti - nella versione messa a disposizione dalla RAI medesima - e si impegna a tenere nell'esecuzione delle prestazioni comportamenti in linea con detto Modello Organizzativo, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo.

L'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico RAI e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel predetto Modello Organizzativo "231", nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo Modello Organizzativo è considerata parte essenziale, nell'interesse della RAI, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con la presente.

La violazione di anche uno solo degli obblighi indicati nel Codice Etico RAI, in conformità anche a quanto previsto al punto 10 del Codice medesimo, nonché delle obbligazioni derivanti dal Modello Organizzativo "231", costituisce grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà della RAI di risoluzione dell'Accordo, impregiudicato il risarcimento del danno.

UNIROMATRE (FIL.CO.SPE) dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti) nel proprio rapporto con la Rai, e si impegna, per quanto di propria competenza, a vigilare nello svolgimento dell'Accordo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti nel sopracitato D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna.

6. Normativa in materia di detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiotelevisivi

- 6.1. **UNIROMATRE (FIL.CO.SPE)**, con dichiarazione rilevante ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 5 (Codice etico), assevera che la sua posizione a cospetto della vigente normativa in materia di detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiotelevisivi risulta essere, al momento della sottoscrizione del

presente contratto ed in corso di rapporto, in regola e comunque non in contrasto con gli adempimenti richiesti dalla relativa legislazione.

7. Clausola finale

Come previsto all'art. 2.2, il presente Accordo esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi tra le Parti per quanto attiene le Attività oggetto del presente Accordo, intendendosi pertanto annullata e priva d'effetto ogni eventuale precedente intesa diversa scritta e/o orale tra le Parti relativamente all'oggetto ed in questo Accordo non espressamente richiamata. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che quindi non trova applicazione l'art. 1341 c.c..

Roma,

RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Direzione Qualità e Pianificazione

Il Direttore

(Ing. Luigi Rocchi)

Dipartimento Filosofia, Comunicazione e

Spettacolo – Università Roma Tre

Il Direttore

(Prof. Paolo D'Angelo)

Obblighi di riservatezza delle informazioni

1. Il termine “Informazione Riservata” usato in questo Accordo significa qualsiasi informazione comunicata da una Parte (in seguito denominata “**Parte Comunicante**”) all’altra (in seguito denominata “**Parte Ricevente**”) (a) in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura “riservata” o con altra dicitura di analogo significato, ovvero (b) in forma orale o visiva, purché la Parte Comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l’abbia confermata per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva. Sono fatte salve le eccezioni indicate al successivo articolo 5.
2. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata ed a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione oggetto del presente Accordo senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le società appartenenti ai gruppi RAI e UNIROMATRE (FIL.CO.SPE) e da queste controllate, direttamente o indirettamente, non sono considerate terze ai fini del presente articolo.
3. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia. Una volta accertata un’eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l’ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.
4. Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria all’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e dovrà dare a tali

dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in ordine alle obbligazioni da essa assunte con il presente Accordo, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.

5. Il presente Accordo non si applicherà a tutte le informazioni che:
- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte Ricevente; o
 - siano a conoscenza della Parte Ricevente prima di riceverle dalla Parte Comunicante, e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente (o elaborate indipendentemente da quest'ultima); o
 - vengano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni; o
 - debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, a condizione che la Parte Ricevente comunichi prontamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale autorità, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.
6. Gli obblighi della Parte Ricevente secondo il presente accordo relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due (2) anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo.
7. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
8. La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera

di controllo prontamente su richiesta scritta delle Parte Comunicante ed in ogni caso quando non più necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, salvo diverso successivo accordo scritto fra le Parti.

Promozione e Manifestazioni

1. Previo comune accordo, in forma scritta, tra le Parti le attività condotte nell'ambito del presente Accordo potranno essere divulgate in pubbliche manifestazioni quali, ad esempio:

- conferenze stampa ovunque tenute;
- manifestazioni specifiche di settore;
- pubblicazioni su riviste tecniche di settore;
- partecipazione a Gruppi Tecnici di lavoro nazionali e/o internazionali nel settore